



Consiglio Regionale della Calabria
Il Consigliere regionale
On. Raffaele Sainato

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XI LEGISLATURA

Proposta di legge
di iniziativa del Consigliere regionale
On. Raffaele Sainato

recante

**“Riequilibrio della rappresentanza di genere.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per
l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale).”**

Il Consigliere proponente
On. Raffaele Sainato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge ha la finalità di introdurre nuove misure per il riequilibrio della rappresentanza di genere nel sistema elettorale regionale calabrese, adeguandolo in un'ottica ordinamentale evolutiva alle istanze sociali emergenti ed ai principi legislativi statali ed europei.

L'attuale normativa elettorale calabrese (legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*"), sul versante della rappresentanza di genere, è infatti ferma a quanto disposto dall'originaria formulazione dell'art. 6, che prevede la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali, a pena di inammissibilità della lista stessa.

Si tratta però di una misura di attuazione del principio di pari opportunità nelle competizioni elettorali che appare debole nell'odierno contesto e che pertanto merita di essere rafforzato sotto l'ombrello dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e delle vigenti disposizioni legislative statali.

Difatti, con le modifiche introdotte alla legge cornice n. 165/2004 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*) dalla legge n. 20/2016 (*Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali*), la legge nazionale non si limita più a prevedere tra i principi la "*promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive*", ma indica anche le specifiche misure adottabili, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 4, comma 1, lett. c-bis, punto 1), l. 165/2004, qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati devono essere presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale (*c.d. quota di genere*) e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima (*c.d. doppia preferenza di genere*).

La proposta di modifica della legge regionale calabrese, attraverso l'introduzione di misure di riequilibrio della rappresentanza di genere ulteriori rispetto alla previsione del testo originario attualmente vigente, si configura - anche alla luce delle istanze sociali sullo specifico tema - come un provvedimento contemporaneo, necessario ed imprescindibile allo stato delle cose in quanto maggiormente coniuga ragioni di equità sostanziale, civiltà e democrazia nel quadro delle garanzie costituzionali. La finalità perseguita è che attraverso la storicizzazione di tale misura si possano correggere e rimuovere gli eventuali ostacoli all'effettiva partecipazione e rappresentanza delle donne alla vita politica della Regione, colmando un *gap* culturale che affonda le proprie radici in motivi di ordine economico e sociale per i quali ancora le donne versano in una posizione di maggiore svantaggio.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 sostituisce il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 1/2005, introducendo la *c.d. quota di genere*, un vincolo alla formazione delle liste elettorali quale strumento di riequilibrio di genere, in ottemperanza a quanto previsto al punto 1) della lettera c-bis del comma 1 dell'art. 4 della legge 165/2004, per come modificata dalla legge 20/2016.

- l'art. 2, sostituendo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 1/2005, adegua ulteriormente la legge elettorale regionale alle misure previste dalle disposizioni di legge sopra citate; è infatti introdotta la c.d. *doppia preferenza di genere*, che prevede la possibilità per gli elettori di esprimere due voti di preferenza, purché riferiti a candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;
- l'art. 3, conseguentemente alle modifiche introdotte dall'articolo 2, prevede l'adeguamento delle schede di votazione. In particolare il presente articolo modifica la Tabella A, allegata alla l.r. 1/2005, sostituendo, ovunque ricorrente, la parola "*provinciale*" con la parola "*circoscrizionale*" con riferimento alle liste indicate nella scheda elettorale, nonché aggiungendo nella stessa scheda la seconda riga per consentire l'eventuale indicazione delle due preferenze, di genere diverso, tra i candidati della medesima lista circoscrizionale (comma 1). La parte descrittiva della medesima Tabella A, allegata alla l.r. 1/2005, è stata interamente sostituita per adeguarla alla nuova disciplina normativa (comma 2). L'art. 3 modifica anche la Tabella B, allegata alla l.r. 1/2005, al fine di consentire l'introduzione delle nuove e corrette denominazioni di ciascuna delle tre circoscrizioni elettorali (comma 3);
- l'art. 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione della natura squisitamente ordinamentale della legge;
- l'art. 5, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che hanno il fine di adeguare la legge elettorale regionale al quadro normativo vigente in materia di rappresentanza di genere, senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge regionale: “Riequilibrio della rappresentanza di genere. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	L’articolo contiene norme di carattere ordinamentale in quanto modifica il comma 6 dell’art. 1 della l.r. 1/2005, introducendo la c.d. “quota di genere”, quale vincolo alla formazione delle liste circoscrizionali nel sistema elettorale regionale.			0
Art. 2	L’art. 2 modifica l’art. 2 della l.r. 1/2005, disponendo, con la sostituzione del suo comma 2, l’introduzione della doppia preferenza di genere come modalità di espressione del voto e la conseguente correzione della scheda elettorale. Non comporta spese.			0
Art. 3	L’art. 3 non comporta spese in quanto prevede l’adeguamento delle schede elettorali attraverso la modifica delle tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005.			0
Art. 4	L’art. 4 prevede l’invarianza finanziaria della presente proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 5	L’art. 5 dispone l’entrata in vigore anticipata della legge			0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

La presente legge ha natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari, come illustrato con la tabella descrittiva degli oneri finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	2022	Totale
	//	//	//	
Totale				//

Proposta di legge
recante:

**“Riequilibrio della rappresentanza di genere.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”**

Art. 1

(Modifiche all’ articolo 1 della l.r. 1/2005)

1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“6. Al fine di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, in ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del numero di candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.”;

Art. 2

(Modifiche all’ articolo 2 della l.r. 1/2005)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. L’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

“1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. L’elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente alla Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.”.

Art. 3

(Adeguamento delle schede di votazione)

1. Nelle parti I e III della Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegata alla l.r. 1/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la parola "provinciale", ovunque ricorrente, è sostituita dalla parola "circostrizionale";
 - b) alla riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza, è aggiunta una seconda riga, per consentire all'elettore di esprimere fino a due voti di preferenza per ciascuna delle liste circostrizionali.
2. La parte descrittiva della Tabella A di cui al comma 1, è sostituita dalla seguente:

"N.B. - La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circostrizionale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, riservate all'eventuale indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale o per i quali si intende esprimere la preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circostrizionali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

Le parti terza e quarta devono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda. In caso di necessità, può farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circostrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circostrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circostrizioni elettorali della Regione.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circostrizionale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circostrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta parte ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circostrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione."
3. La Tabella B, denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegata alla l.r. 1/2005, è così modificata:
 - a) dopo le parole "CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE", la parola "di" è soppressa;
 - b) la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "circostrizione".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).